



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario e l'Equipaggiamento e l'Armamento della Polizia di Stato
Pec: dipps.dircentrectelog.equipaggiamento@pecps.interno.it

OGGETTO: Procedura ristretta e campionata, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di n. 4.482 Armi ad Impulsi Elettrici, complete di accessori, occorrenti per le esigenze del personale della Polizia di Stato, dell' Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza - FL 408 –

QUESITO

1. Il Modello di istanza di Partecipazione richiede a pag. 1 l'indicazione della PEC. Tuttavia, per le imprese estere, a pag. 8 del Modello viene chiesto di indicare l'indirizzo PEC oppure l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. L'art. 16 del Disciplinare precisa poi che "Gli inviti saranno fatti pervenire alle imprese selezionate, a mezzo PEC o posta agli indirizzi che le imprese stesse avranno indicato nella domanda di partecipazione (...)".

Ciò premesso, si chiede di confermare che, in caso di impresa estera non dotata di PEC, ai fini delle successive comunicazioni e della ricezione dell'invito sia sufficiente l'indicazione del solo indirizzo di posta elettronica.

RISPOSTA

1. Si conferma la possibilità, per le Società straniere aventi sede in altri Stati membri, di indicare l'indirizzo di posta elettronica in uso nel Paese estero di appartenenza, art. 76, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

QUESITO

2. Con riferimento al requisito della iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, il punto 9.1. del disciplinare di prequalifica prevede che "il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito".

Ciò posto, si chiede di confermare che, in caso di impresa estera avente sede in uno Stato membro dell'UE, in alternativa alla dichiarazione giurata possa essere allegata copia della del certificazione di iscrizione all'equipollente Registro con attestazione che tale certificazione è stata rilasciata dalla competente autorità dello Stato membro di appartenenza, come previsto dall'art. 83 comma 3 del d.lgs.n. 50/2016.

In caso contrario, si chiede di confermare che l'impresa estera non dotata di propria PEC possa indicare la PEC di una persona fisica o giuridica residente/avente sede in Italia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

RISPOSTA

2. Si conferma che gli Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, possono produrre una dichiarazione giurata o, in alternativa, copia dell'iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dalla quale si evinca che tale certificato equipollente sia stato rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza.

IL DIRIGENTE
Catia Colautti